

# **COMUNE DI RENATE**

**Provincia di Monza e della Brianza**

## ***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**approvato con delibera  
di Consiglio Comunale  
n. 49 del 25/11/2009**

## **TITOLO I**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 1 Finalità**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale di Renate per quanto non già previsto dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs 18/08/2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

#### **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) TUEL: il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs 18/08/2000 n. 267;
- b) Sessione: riunione dell'organo collegiale per l'espletamento delle sue funzioni in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- c) Adunanza, seduta: riunione dell'organo collegiale
- d) Consiglieri assegnati: membri del Consiglio Comunale previsti dall'art. 37 del TUEL;
- e) Votazione palese: votazione per alzata di mano;
- f) Scrutinio segreto: complesso delle operazioni relative al computo dei voti espressi a mezzo di schede e alla proclamazione dei candidati eletti;
- g) Statuto: Statuto del comune di Renate
- h) Presidente del Consiglio Comunale: Sindaco o chi ne fa le veci

#### **Art. 3 Sede riunioni**

Le sedute del consiglio comunale di Renate si svolgono di norma nell'apposita sala di via Dante al n. 2.

La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo possibile i lavori del consiglio.

Il Sindaco può, con decreto motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo del territorio comunale.

Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. In tale occasione deve essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e ai consiglieri deve essere garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, della Regione E DELL'Unione Europea.

#### **Art. 4 Il Presidente del Consiglio Comunale**

Il Presidente del consiglio comunale è il Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal vice-sindaco. Ove anche questi sia assente od impedito, la presidenza è dagli altri assessori, che siano anche consiglieri, secondo l'ordine di età.

Il Presidente del consiglio comunale dirige i lavori e le attività del consiglio nel rispetto del presente regolamento.

## **Art. 5 Sessioni**

Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

Nel caso di cui al comma precedente, la riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il consiglio comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che lo rendono necessario.

## **Art. 6 Convocazione**

La convocazione dei consiglieri è disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio indicato dal consigliere a mezzo del messo comunale.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, se viene convocata d'urgenza e se si tratta di prima o seconda convocazione.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è valido anche se il consigliere è assente dal suo domicilio, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Ciascun consigliere è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, se posseduto, al quale, previo accordo, verranno recapitate tutte le comunicazioni istituzionali.

Il personale incaricato della consegna deve presentare la relata comprovante l'avvenuto recapito dell'avviso di convocazione.

L'avviso per le sessioni **ordinarie**, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri **almeno cinque giorni lavorativi prima della data** fissata per la prima riunione; **per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima adunanza.**

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

## **Art. 7 Deposito degli atti**

Tutti **gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno** devono essere **depositati presso la segreteria comunale**, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, **nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria**, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate

d'urgenza sono depositati almeno dodici ore prima della riunione.

L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione di cui all'art. 151, comma 4 del TUEL corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. **I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.**

## **Art. 8**

### **Seduta prima e seconda convocazione**

Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo di consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Non è ritenuta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, qualora non risulti indicata la data nell'avviso di prima convocazione, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 6.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti.

## **Art. 9**

### **Ordine del giorno**

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al Sindaco o ad un quinto dei consiglieri assegnati.

Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 10**

### **Sedute – Adempimenti preliminari**

In apertura di seduta il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

## **Art. 11** **Pubblicità delle sedute**

Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute di cui al successivo art. 13.

A conclusione di ogni seduta pubblica del consiglio il Sindaco può informare l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario e che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

Dopo le comunicazioni del sindaco, al termine di ogni seduta, può essere lasciato uno spazio per consentire ai cittadini di fare richieste al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri. Ogni intervento può avere la durata massima di 2 minuti. Sono consentiti un massimo di cinque interventi. Sugli interventi del pubblico il Sindaco, gli assessori o i consiglieri possono fornire risposta immediata oppure riservarsi di rispondere nella seduta successiva.

## **Art. 12** **Registrazione**

E' possibile la registrazione degli interventi dei consiglieri comunali al solo scopo di completare la documentazione relativa all'attività svolta dal Consiglio Comunale.

Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale con mezzi audiovisivi previa adeguata informativa ai componenti dell'assemblea. Non è possibile effettuare alcuna videoregistrazione da parte del pubblico presente

## **Art. 13** **Sedute segrete**

La seduta del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a interrompere l'intervento e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete restano in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

## **Art. 14** **Sedute aperte**

Quando sussistono particolari o rilevanti motivi d'interesse della comunità il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale ed anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le sedute "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

## **Art. 15**

### **Ordine durante le sedute**

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella parte della sala riservata ai consiglieri comunali, se non su richiesta del Presidente.

## **Art. 16**

### **Sanzioni disciplinari**

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

Se questi persiste, dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta.. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

## **Art. 17**

### **Tumulto in aula**

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

## **Art. 18**

### **Comportamento del pubblico**

Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

## **Art. 19**

### **Ordine della discussione**

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo,

mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

## **Art. 20 Svolgimento interventi**

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

## **Art. 21 Durata interventi**

Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.

La durata degli interventi di ciascun consigliere non può eccedere:

a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del TUEL;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i tre minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b);

d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

Il Presidente può sospendere la seduta consiliare, anche su richiesta di un capogruppo, per consentire chiarimenti interni ai gruppi consiliari possibilmente per un tempo non superiore a 30 minuti.

## **Art. 22 Questioni pregiudiziali e sospensive**

Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno

contro.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

### **Art. 23**

#### **Fatto personale**

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

### **Art. 24**

#### **Udienze conoscitive**

Il consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il consiglio può invitare a relazionare i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

### **Art. 25**

#### **Dichiarazione di voto**

A conclusione della discussione, ciascun consigliere o ciascun capogruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.

### **Art. 26**

#### **Verifica numero legale**

In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

Quando i consiglieri escono dall'aula devono dare formale comunicazione al segretario comunale. In caso contrario saranno considerati sempre presenti.

Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.



## **Art. 27**

### **Votazione**

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

## **Art. 28**

### **Votazione in forma palese**

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

## **Art. 29**

### **Votazione per appello nominale**

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Il Presidente precisa al consiglio il significato del «sì», favorevole alla deliberazione proposta, e del «no», alla stessa contrario.

Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

## **Art. 30**

### **Votazioni segrete**

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

Nelle votazioni ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.

Per lo spoglio delle schede vengono designati tre consiglieri con l'incarico di scrutatore, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario,

procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

### **Art. 31 Esito delle votazioni**

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

Una deliberazione non approvata non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una seduta successiva solo se sussistono nuovi elementi di valutazione.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula «il consiglio ha approvato» oppure «il consiglio non ha approvato».

Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei consiglieri contrari alla proposta, il numero e il nome dei consiglieri che si astengono. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

### **Art. 32 Irregolarità nella votazione**

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

### **Art. 33 Verbalizzazione riunioni**

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale. In essi debbono essere indicati i punti principali della discussione e l'esito delle votazioni.

### **Art. 34 Diritti dei consiglieri**

Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

### **Art. 35 Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio**

Il consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la

struttura organizzativa di riferimento è il settore amministrativo e al suo interno l'ufficio segreteria/affari generali.

## **TITOLO II I CONSIGLIERI**

### **Art. 36 Diritti ed indennità**

I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e alle commissioni consiliari permanenti.

I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazioni a riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

### **Art. 37 Partecipazione alle adunanze**

Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente da parte di ciascun capogruppo o, precedentemente, dal consigliere stesso.

### **Art. 38 Astensione obbligatoria**

Il Presidente, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge, di persona con loro convivente, di loro parenti o affini sino al quarto grado. In questi casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di persona convivente, di parenti o affini sino al quarto grado.

### **Art. 39 Diritto all'informazione dei consiglieri**

I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune con le modalità disciplinate dalla leggi e dal regolamento comunale sull'accesso agli atti.

## **Art. 40**

### **Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni**

I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

## **Art. 41**

### **Interrogazioni**

L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al Sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Il consigliere, che ha presentato l'interrogazione, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.

Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta consiliare utile.

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore come ultimo argomento all'ordine del giorno. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante o di tutti i firmatari dell'interrogazione comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione stessa.

## **Art. 42**

### **Interpellanze**

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

**Il Sindaco risponde nella prima seduta utile come ultimo argomento all'ordine del giorno.**

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

### **Art. 43**

#### **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente come ultimo argomento all'ordine del giorno. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

### **Art. 44**

#### **Mozioni**

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un atto di indirizzo politico-amministrativo che riguarda l'amministrazione comunale.

La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente e votati.

### **Art. 45**

#### **Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco**

Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.

Detti indirizzi, si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

### **Art. 46**

#### **Nomine e designazioni**

Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

### **Art. 47**

#### **Funzioni rappresentative**

I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.

**Art. 48**  
**Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale**

Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal TUEL.

Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative alle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni, di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

**Art. 49**  
**Dimissioni**

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri nel rispetto dell'art. 38 del TUEL.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse

**TITOLO III**  
**GRUPPI CONSILIARI**

**Art. 50**  
**Composizione**

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo corredata dalla dichiarazione di accettazione del capogruppo di nuova appartenenza. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla segreteria del comune corredata dalla dichiarazione di accettazione del capogruppo.

Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione scritta alla segreteria del comune da parte degli interessati.

#### **Art. 51 Costituzione**

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al segretario comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

#### **Art. 52 Conferenza dei Capi-gruppo**

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno del consiglio.

La conferenza dei capigruppo, previo accordo col Sindaco, può essere convocata anche dall'assessore competente quando l'argomento da trattare si riferisca ad argomenti specifici di competenza del proprio assessorato.

### **TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 53 Commissioni permanenti - Istituzione e composizione**

Il consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente secondo comma.

Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.

Le commissioni presentano al consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

## **Art. 54 Insediamento**

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente e del vice-presidente.

La elezione del presidente e quella del vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

## **Art. 55 Convocazione**

Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta del protocollo generale del comune.

Il vice-presidente collabora con il presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'assessore competente per materia.

## **Art. 56 Funzionamento - Decisioni**

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

## **Art. 57 Partecipazione del Sindaco**

Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità di istruttoria delle pratiche.

## **Art. 58 Segreteria - Verbalizzazione**

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal segretario comunale, oppure da un componente designato dal presidente della commissione.



Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei conti.

Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

## **Art. 59 Funzioni**

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.

Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.lgs 267/2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza e se i pareri sono, tutto ed in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

## **Art. 60 Assegnazione affari**

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al presidente.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

## **Art. 61 Indagini conoscitive**

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del segretario comunale e dei titolari

degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

## **Art 62** **Sedute delle commissioni**

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.

## **Art. 63** **Commissioni di controllo o di garanzia**

Il consiglio, a mente dell'art. 44 del TUEL e dell'art. 13 dello Statuto, può procedere alla istituzione di commissioni di controllo o di garanzia, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.

## **Art. 64** **Commissioni d'indagine riservata**

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.

La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente appartenente ad un gruppo di minoranza.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione.

Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e informazioni non direttamente o indirettamente connessi con l'ambito dell'indagine medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

#### **Art. 65**

### **Commissioni di studio e consulte**

Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

Il presidente e il vice-presidente vengono nominati secondo le modalità previste dall'art. 55 del presente regolamento.

Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

#### **Art. 66**

### **Commissioni consultive**

Il consiglio comunale può con propria deliberazione istituire commissioni consultive per promuovere una maggiore partecipazione della cittadinanza, delle forze politiche sociali alla elaborazione delle scelte dell'amministrazione comunale. La loro composizione e il loro funzionamento è previsto da un apposito regolamento.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 67**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

#### **Art. 68**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e statutarie attualmente vigenti

## **I N D I C E**

## **TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sede riunioni
- Art. 4 Il Presidente del consiglio comunale
- Art. 5 Sessioni
- Art. 6 Convocazione
- Art. 7 Deposito degli atti
- Art. 8 Seduta prima e seconda convocazione
- Art. 9 Ordine del giorno
- Art. 10 Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 11 Pubblicità delle sedute
- Art. 12 Registrazione audio e video
- Art. 13 Sedute segrete
- Art. 14 Sedute aperte
- Art. 15 Ordine durante le sedute
- Art. 16 Sanzioni disciplinari
- Art. 17 Tumulto in aula
- Art. 18 Comportamento del pubblico
- Art. 19 Ordine della discussione
- Art. 20 Svolgimento interventi
- Art. 21 Durata interventi
- Art. 22 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 23 Fatto personale
- Art. 24 Udienze conoscitive
- Art. 25 Dichiarazione di voto
- Art. 26 Verifica numero legale
- Art. 27 votazione
- Art. 28 votazione in forma palese
- Art. 29 votazione per appello nominale
- Art. 30 votazioni segrete
- Art. 31 Esito delle votazioni
- Art. 32 Irregolarità nella votazione
- Art. 33 Verbalizzazione riunioni
- Art. 34 Diritti dei consiglieri
- Art. 35 Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

## **TITOLO II CONSIGLIERI**

- Art. 36 Diritti ed indennità
- Art. 37 Partecipazione alle adunanze
- Art. 38 Astensione obbligatoria
- Art. 39 Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 40 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 41 Interrogazioni
- Art. 42 Interpellanze
- Art. 43 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 44 Mozioni

- Art. 45 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
- Art. 46 Nomine e designazioni
- Art. 47 Funzioni rappresentative
- Art. 48 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 49 Dimissioni

### **TITOLO III GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 50 Composizione
- Art. 51 Costituzione
- Art. 52 Conferenza dei Capi-gruppo

### **TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 53 Commissioni permanenti - Istituzione e composizione
- Art. 54 Insediamento
- Art. 55 Convocazione
- Art. 56 Funzionamento - Decisioni
- Art. 57 Partecipazione del Sindaco
- Art. 58 Segreteria – Verbalizzazione
- Art. 59 Funzioni
- Art. 60 Assegnazione affari
- Art. 61 Indagini conoscitive
- Art. 62 Sedute delle commissioni
- Art. 63 Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 64 Commissioni d'indagine riservata
- Art. 65 Commissioni di studio e consulte
- Art. 66 Commissioni consultive

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 67 Entrata in vigore
- Art. 68 Disposizioni finali

\*\*\*\*\*